

Codice A1813B

D.D. 15 ottobre 2021, n. 2947

RD n° 523/1904. Autorizzazione idraulica n° 102/21 per lavori nel Rio Grana (formazione di difesa antiersiva in sinistra idrografica associata all'esistente, staccionata di testa sull'intero sviluppo del sistema di difesa spondale, riduzione vegetazione in destra idrografica) previsti nell'ambito di un generale intervento di sistemazione dell'area posta a monte del ponte di Via Bordunala, in Comune di Bibiana (TO).



ATTO DD 2947/A1813B/2021

DEL 15/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: RD n° 523/1904. Autorizzazione idraulica n° 102/21 per lavori nel Rio Grana (formazione di difesa antiersiva in sinistra idrografica associata all'esistente, staccionata di testa sull'intero sviluppo del sistema di difesa spondale, riduzione vegetazione in destra idrografica) previsti nell'ambito di un generale intervento di sistemazione dell'area posta a monte del ponte di Via Bordunala, in Comune di Bibiana (TO). Richiedente: Comune di Bibiana.

Premesso che:

- in data 21/07/2021 prot. n° 34123 è stata registrata l'istanza prot. n° 4037 del 15/07/2021 del Comune di Bibiana, C.F. 02089080010 (di seguito Comune), intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica per lavori nel Rio Grana (formazione di difesa antiersiva in sinistra idrografica associata all'esistente, staccionata di testa sull'intero sviluppo del sistema di difesa spondale, riduzione vegetazione in destra idrografica) previsti nell'ambito di un generale intervento di sistemazione dell'area posta a monte del ponte di Via Bordunala, in Comune di Bibiana (TO), sostenuto finanziariamente da un contributo ministeriale, anno 2021, riguardante "interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio –articolo 1, c. 139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. CUP: F64H20000710001". La domanda comprende i seguenti elaborati progettuali predisposti dall'ing. Paolo Doria, in veste di progettazione definitiva, e approvati dal Comune con DGC n° 56 del 13/07/2021: 1) Elab. 1 – Relazione generale (aggiornamento al 12/07/2021); 2) Elab. 2 – Inquadramento stato attuale e stato a progetto (scale varie; aggiornamento al 08/07/2021); 3) Elab. 3 – Sezioni tipo e Sezioni di progetto (scala 1:100 -nei fatti scale varie-; aggiornamento al 08/07/2021); 4) Elab. 4 – Relazione Paesaggistica Semplificata (aggiornamento al 12/07/2021); 5) Elab. 5 – Computo metrico e quadro economico (aggiornamento al 12/07/2021); 6) Elab. 6 – Verifica idraulica (aggiornamento al 12/07/2021); 7) Elab. 7 – Relazione di calcolo e verifica delle strutture – NTC2018

(aggiornamento al 12/07/2021);

- per i fini di competenza sono stati esaminati gli elaborati di progetto ed è stato condotto un sopralluogo il giorno 01/09/2021 alla presenza del tecnico comunale geom. Elio Michele Gosso e del progettista ing. Paolo Doria;
- agli atti del Settore scrivente, con prot. n° 33837 del 20/07/2021, risulta il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino (prot. n° 76957 del 19/07/2021), rilasciato su istanza diretta del Comune, recante valutazioni in ordine alla compatibilità dell'intervento con l'ambiente acquatico ai sensi dell'art. 12 della LR n° 37/2006. Poiché il parere è già nella disponibilità del Comune, questo viene richiamato nella presente determinazione, ma non allegato;
- con nota prot. n° 43008 del 17/09/2021, alla luce dell'istruttoria condotta -che tiene conto degli esiti della ricognizione congiunta effettuata il primo Settembre come sopra esplicitato-, questo Settore ha informato il Comune sul procedimento in corso e nel contempo ha chiesto alcuni chiarimenti senza con ciò comportare la sospensione dell'iter procedimentale. Nella sostanza è stata inviata l'Amministrazione comunale a fornire le seguenti precisazioni: a) sull'inquadramento tecnico e amministrativo del cumulo di materiale prelevato dall'alveo del rio di seguito all'evento alluvionale del novembre 2016, depositato in orografica sinistra e che il progetto intende consolidare mediante locale profilatura e rinforzo al piede con una palificata a doppia parete; b) sul ruolo idraulico, nella configurazione di progetto, del cumulo esistente e del previsto stoccaggio delle terre da scavo a tergo di questo; c) sulla previsione di una staccionata removibile, per non ostacolare ogni futuro intervento sul corso d'acqua, partendo da quelli a carattere manutentivo;
- il giorno 24/09/2021 con prot. n° 44345 sono pervenute le precisazioni del Comune (prot. n° 5318 del 23/09/2021), composte da una relazione a firma dell'ing. Paolo Doria che data 22/09/2021: 8) Autorizzazione Idraulica RD 523/1904 - integrazioni;

osservato e considerato che:

- l'intervento consiste sostanzialmente nel consolidare la sponda sinistra del Rio Grana, a monte dell'attraversamento, nonché l'area a tergo. Per sommi capi, rimandando agli elaborati di progetto per ogni dettaglio, questo prevede: a) la creazione in sponda sinistra di una scogliera in massi non cementati per 56m, alta 4m di cui 1m in fondazione e larga 1m in testa, quindi 1,5m alla base dell'elemento in elevazione e 2m in fondazione, quale prosecuzione di quella esistente posta a monte del ponte di Via Bordunala e fino al raccordo con un secondo tratto di scogliera già realizzato; b) il prolungamento verso monte del secondo tratto della scogliera esistente, per 5m cui si aggiungono ulteriori 5m di immorsamento alla sponda naturale, avente le stesse caratteristiche del segmento in progetto lungo 56m; c) il collegamento dei segmenti di difesa in progetto alla scogliera esistente, mediante la ripresa di questa nei primi e negli ultimi 5m, al fine di un efficace raccordo; d) il consolidamento del terrapieno/riporto già presente in sponda sinistra, attraverso l'irrobustimento del piede dello stesso con una palificata in legname a doppia parete lunga 58m; e) il riporto, nell'area a tergo del terrapieno, di 211,46mc del materiale derivante dagli scavi, a protezione del terreno di pertinenza dell'abitazione posta nelle vicinanze al corso d'acqua (ulteriori 130,71mc dovranno essere smaltiti all'esterno del cantiere presso appositi centri di conferimento); f) il taglio della vegetazione in precarie condizioni di stabilità lungo la sponda destra idrografica per un tratto di circa 100m a monte del ponte stradale e partendo da questo, entro una fascia di 10m dalla sponda, senza estirpare le ceppaie; g) l'installazione di una staccionata in legno lunga 105m, subito a tergo della scogliera esistente e in progetto, a segnalazione del dislivello tra il terreno e l'alveo (pari a circa 3m);
- con riferimento alla trasmissione comunale prot. n° 5318 del 23/09/2021, che riscontra alla nota di questo Settore prot. n° 43008 del 17/09/2021, si deduce che non sono di competenza del Settore scrivente, per i fini idraulici ai sensi RD n° 523/1904, le azioni previste alle lettere d) ed e) sopra brevemente descritte, non avendo queste alcuna rilevanza per il buon regime idraulico del corso d'acqua anche simulando una portata di piena con tempo di ritorno pari a 200 anni,

comprensiva del trasporto solido, tutto come risulta dalla relazione integrativa sottoscritta dal progettista ing. Paolo Doria. Inoltre, appreso che il cumulo esistente trova una sua giustificazione amministrativa nell'Ordinanza Sindacale n° 43 del 19/12/2016 emessa a seguito dell'evento alluvionale del mese di novembre 2016 per lavori indifferibili e urgenti, e che gli scavi in progetto per l'alloggiamento della difesa antierosiva avvengono sulla sponda sinistra, su terreni per lo più privati e senza interessare il litoide demaniale in accumulo nell'alveo (sul fondo scorrevole conseguentemente ai processi attivi di selezione fluviale), ne deriva che la trattazione di dette materie non è subordinata alle norme regionali in tema di litoide di fiume e l'approvazione delle azioni indicate alle lettere d) ed e) resta nell'esclusiva responsabilità del Comune, che deve sentire direttamente i privati proprietari dei terreni, nonché l'Agenzia del Demanio in relazione al cumulo esistente legato all'Ordinanza Sindacale suindicata, allo scopo di risolvere preventivamente ogni questione giuridica e ottenere gli eventuali assensi del caso. Altresì il Comune deve conformare il riporto e posizionare la palificata a doppia parete nel rispetto delle disposizioni stabilite dallo strumento urbanistico vigente, nel solco dell'art. 96, lettera f) del RD n° 523/1904, nei riguardi delle distanze dai rii;

- per quanto di competenza di questo Settore, l'intervento è perciò volto a ridurre gli effetti dell'erosione sulla sinistra idrografica e a contenere il trasporto solido flottante, giusto nel tentativo di limitare l'erosione del rio nell'area prossimale al ponte di Via Bordunala (che comporta l'interessamento della stessa viabilità pubblica a causa del formarsi di cumuli di materia in alveo presso l'attraversamento stradale), come accaduto, ad esempio, durante l'alluvione del 23 e 25 novembre 2016 di seguito ad un fenomeno di trasporto di massa (colata detritica -non schematizzabile secondo i modelli idraulici propriamente detti-) che si è manifestato nel segmento d'asta a monte del ponte;
- il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino, prot. n° 76957 del 19/07/2021 risulta favorevole con prescrizioni da recepire in fase di esecuzione dei lavori;

tutto ciò posto,

- ritenuta ammissibile l'esecuzione dell'intervento idraulico nel rispetto del buon regime del corso d'acqua e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva della presente autorizzazione;
 - dato atto che i tempi del procedimento stabiliti dalla DGR n° 18-734 del 07/10/2010 in 90 giorni a far data dalla registrazione della domanda sono stati rispettati;
- attestata la regolarità amministrativa secondo DGR n° 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il RD n° 523/1904;
- vista la DGR n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del DLgs n° 112/1998 e l'art. 59 della LR n° 44/2000;
- visto il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e norme correlate;
- vista la DGR n° 31-4182 del 22/10/2001;
- vista la LR n° 12/2004 e s.m.i., il Regolamento di attuazione approvato con DPGR n° 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. e la tabella canoni vigente;
- visto l'art. 12 della LR n° 37/2006, la DGR n° 72-13725 del 29/03/2010 e la DGR n° 75-2074 del 17/05/2011;

- vista la LR n° 4/2009 e il Regolamento forestale approvato con DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della LR n° 23/2008 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi del RD n° 523/1904, il Comune di Bibiana, C.F. 02089080010 (di seguito Comune), ad eseguire i lavori nel Rio Grana (formazione di difesa antiersiva in sinistra idrografica associata all'esistente, staccionata di testa sull'intero sviluppo del sistema di difesa spondale, riduzione vegetazione in destra idrografica) previsti nell'ambito di un generale intervento di sistemazione dell'area posta a monte del ponte di Via Bordunala, in Comune di Bibiana (TO) -pertanto con esclusivo riferimento alle azioni di cui alle lettere a), b), c), f) e g) citate in premessa-, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali agli atti del Settore scrivente, in particolare ai numeri 1), 2), 3), 6) e 8) sempre in premessa, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
2. nel corso dei successivi passi progettuali devono essere confermati gli esiti delle verifiche sulle scogliere, sempre secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC/2018), particolarmente nei riguardi delle spinte dei terreni, dei carichi accidentali e permanenti, delle pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena;
3. il piano d'appoggio della difesa spondale deve essere posto ad una quota inferiore di almeno 1m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo misurata lungo le sezioni trasversali interessate, viste nella situazione più cautelativa tra la condizione pre e post intervento, tenendo altresì conto dell'andamento delle quote di fondo nell'intorno circostante significativo a monte e a valle;
4. il paramento esterno della scogliera deve essere raccordato senza soluzione di continuità con l'esistente profilo di sponda e l'opera va opportunamente immorsata alla ripa, ovvero ai manufatti già presenti, a tutela dell'integrità del sistema spondale considerato nel suo complesso;
5. la scogliera deve essere mantenuta ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna e la staccionata prevista a tergo va realizzata in modo da risultare removibile, almeno per gli elementi orizzontali, avendo comunque cura di distanziare quelli verticali in modo da non ostacolare la mobilità dei mezzi d'opera necessari per le manutenzioni dell'esistente e per l'esecuzione di eventuali futuri interventi in alveo;
6. i massi costituenti la scogliera devono essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità, non essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua ma provenire da cave di prestito, risultare a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare, e possedere un volume non inferiore a 0,3mc e peso superiore a 8kN, comunque da confermarsi attraverso lo sviluppo di ulteriori verifiche al trascinarsi, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza, posto che i massi da impiegare non devono essere mobilizzati dalla corrente in qualsiasi condizione di attività del rio;
7. il materiale di risulta proveniente dagli scavi sulla sponda, per l'alloggiamento della scogliera, che deriva dai tratti dell'alveo reale sui quali si sovrappone il disegno catastale del rio, va impiegato esclusivamente per i rinterri a tergo della scogliera stessa e per la colmata di depressioni in alveo o delle sponde, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello derivante dall'eventuale demolizione di murature va asportato dall'alveo e allontanato dagli spazi della pertinenza fluviale;
8. la riduzione della vegetazione presente nella pertinenza idraulica, in particolar modo sulla destra idrografica, è ammessa al solo fine dell'intervento e per manutentare il tratto d'asta interessato dai lavori, e deve avvenire nel rispetto dell'articolo 96 lettera c) del RD n° 523/1904 e dell'articolo 37bis del Regolamento forestale approvato con DPGR n° 8/R del 20/09/2011, limitando il taglio allo stretto necessario, secondo l'ordine di preferenza indicato sugli elaborati

progettuali, includendo gli esemplari senescenti. Il valore delle piante da trattare, per quelle poste sul demanio idrico, è da intendersi nullo secondo quanto espresso dalla tabella canoni vigente con riferimento alla lettera n);

9. è vincolante il parere del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città metropolitana di Torino, prot. n° 76957 del 19/07/2021, che s'intende qui integralmente richiamato, il quale risulta già nella disponibilità del Comune e pertanto non viene allegato al presente provvedimento;
10. durante i lavori è fatto divieto assoluto di depositi, anche temporanei, di materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
11. è vietato abbandonare qualsiasi residuo di lavorazione nel corso d'acqua o nei pressi di questo e il prodotto del taglio della vegetazione deve essere allontanato tempestivamente dalla pertinenza idraulica;
12. è a carico del Comune l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua; spetta pertanto al Comune, eventualmente d'intesa con la Ditta esecutrice, adottare quelle misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici in alveo;
13. terminati i lavori tutte le aree interessate devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il Comune l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
14. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori devono essere completati entro il termine sopraindicato pena decadenza della stessa, con la condizione che una volta iniziati non possono essere interrotti salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del Comune nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
15. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dell'intervento (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variare del regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento dell'alveo), in quanto spetta al Comune l'onere di mantenere inalterata nel tempo la configurazione di progetto mediante l'esecuzione di quei lavori od opere aggiuntive ritenute necessarie allo scopo, previa autorizzazione di questo Settore;
16. il Comune deve mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti realizzati, che si renderanno necessarie per garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore; la cadenza dei controlli per i fini di cui sopra resta nella discrezionalità del Comune, con la necessità di prevedere una verifica della situazione dopo ogni evento meteorologico intenso comportante una piena significativa del corso d'acqua. Il programma di controllo va definito durante l'esecuzione dei lavori e potrà essere aggiornato/perfezionato successivamente con il procedere delle verifiche. Il Comune è inoltre tenuto a segnalare a questo Settore ogni variazione significativa riscontrata che non sia risolvibile attraverso le manutenzioni di spettanza;
17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento all'occorrenza della necessità, con oneri a carico del Comune, od anche di procedere alla revoca del presente provvedimento nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua tali da rendere il realizzato incompatibile con il buon regime idraulico;
18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità giuridica del Comune che terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
19. deve essere trasmessa a questo Settore la comunicazione di inizio e di ultimazione dei lavori

al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché deve essere comunicato il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; terminate le opere il Comune deve inviare la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che l'intervento è stato eseguito conformemente al progetto approvato e nel rispetto delle prescrizioni impartite;

20. prima dell'inizio dei lavori il Comune deve disporre di ogni altro atto necessario secondo le vigenti leggi.

Avverso questa autorizzazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR n° 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni